

Oggetto: Avvio del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio e per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione del REA ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 26.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Vista la Legge 03 maggio 1985 n. 204, recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";

Visto il D.M. 21 agosto 1985 – norme di attuazione della Legge n. 204/85 concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio";

Visto il D.M. 17 dicembre 1986 – modificazione al D.M. 21.08.1985;

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", il quale ha disposto la soppressione del ruolo di cui all'articolo 2 della Legge 204/85 e che i richiami al ruolo contenuti nella Legge 204/1985 si intendono riferiti, ad ogni effetto di legge, alle iscrizioni previste nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

Visto l'art. 6, comma 1, del D.M. 26.10.2011, recante le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", che impone all'Ufficio Registro delle Imprese di verificare, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per proprio conto;

Visto l'art. 7 del predetto D.M. 26.10.2011 in cui è previsto che le persone fisiche iscritte nell'apposita sezione del REA sono altresì soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione;

Tenuto conto che il 30 settembre 2013 sono scaduti i termini affinché le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo provvedessero all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA secondo il dettato di cui al predetto D.M. 26.10.2011;

Considerato che, a seguito della soppressione del ruolo, l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta legittimamente da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese laddove il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante, o i legali rappresentanti, di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività per conto dell'impresa, ed iscritti nel RI/REA, siano in possesso dei requisiti richiesti:

- dall'art. 5, comma 1, lett. c) della Legge n.204/1985, quali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27.12.1956, n. 1423, 10.02.1962, n. 57, 31.05.1965, n. 575, 13.09.1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21.12.1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, (con procedura concorsuale non ancora conclusa), condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (condanna sentenziata ante 1991) e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- dall'art. 5, commi 3 e 4, della medesima Legge 204/1985 secondo cui l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:
 - a) è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);

b) è preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgano attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Tenuto conto che l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio può essere esercitata solo se non sussistono – per tutti i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);

Visto l'elenco delle imprese svolgenti l'attività in oggetto e delle persone fisiche iscritte nell'apposita sezione rea, tratto dalle risultanze degli archivi camerali, contenenti i soggetti iscritti e che esercitano l'attività alla data del 31 dicembre 2014;

Tenuto conto che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'art. 8 della legge 241/1990 stabilisce: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

Considerato l'elevato numero di imprese interessate dal procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio e per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione del REA ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 26.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Ritenuto che la comunicazione dell'avvio del procedimento possa essere effettuata con modalità agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Frosinone;

Tenuto conto che la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art.5 comma 1 lettera c) della Legge 204/1985 e dei requisiti di cui all'art.67 del D.lgs 159/2011 può essere espletata d'ufficio, relativamente a ciascun soggetto interessato dal procedimento;

Tenuto conto che l'incompatibilità tra l'attività di agente e rappresentante di commercio e l'iscrizione nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli, di cui al comma 4 della L. 204/85 è verificabile d'ufficio attraverso la consultazione dei dati del Registro Imprese e dell'Archivio Albi e Ruoli;

Ritenuto che l'incompatibilità tra l'attività di agente e rappresentante di commercio e la qualità di dipendente di cui all'art. 5 comma 3 sempre di cui alla L.204/85 possa essere verificata attraverso la collaborazione di altre Pubbliche Amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) alle quali si provvederà a farne esplicita richiesta ai sensi del DPR 445/2000, per la consultazione delle relative banche dati o verifiche all'uopo disposte;

Ritenuto che le verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”), possano essere altresì verificate attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (ex Si.Ce.Ant.) a disposizione delle Pubbliche Amministrazione dal Ministero dell'Interno;

Considerato che per l'Ente risulta strategico perseguire l'obiettivo di semplificare la vita delle Imprese nell'ottica di limitare, ove possibile, aggravii burocratici quando questi possano essere gestiti d'ufficio;

Ritenuto che ove dalle verifiche risultassero cause ostative all'esercizio dell'attività, dovrà comunque essere avviato specifico procedimento nei confronti dell'impresa, affinché regolarizzi la propria posizione o sia disposta, in caso di esito negativo, la cancellazione dal REA con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività;

Acquisita la proposta formulata dal Responsabile del procedimento al fine di attuare l'avvio del procedimento per la verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'attività degli agenti e rappresentanti di commercio;

Acquisito preventivamente, sul presente atto, il parere favorevole del Dirigente dell'Area Anagrafica Certificativa, sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Ritenuto di provvedere di conseguenza,

DISPONE

1. di avviare il procedimento di verifica dinamica per gli agenti e rappresentanti di commercio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della camera di Commercio di Frosinone, nei confronti:
 - 1.1. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 26.10.2011, per la permanenza dei requisiti richiesti dall'art.5 della L. 3 maggio 1985 n.204 per l'esercizio dell'attività di "agente e rappresentante di commercio" nei confronti delle imprese regolarmente iscritte nel registro imprese ed esercitanti l'attività suddetta alla data del 31 dicembre 2014;
 - 1.2. ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26.10.2011, per la permanenza dei requisiti richiesti dall'art.5 della L. 3 maggio 1985 n.204, in capo alle persone fisiche iscritte nell'apposita sezione REA, alla data del 31 dicembre 2014;
2. di provvedere ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 all'avvio del procedimento di cui sopra mediante pubblicazione all'Albo Camerale;
3. di espletare d'ufficio la verifica della permanenza dei requisiti richiesti di cui all'art. 5 della Legge 204/1985 lettera c), comma 1, così come per il comma 4 del predetto articolo, relativamente a ciascun soggetto interessato dalla verifica dinamica in oggetto, attraverso la collaborazione del Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica;
4. di provvedere d'ufficio alla verifica della insussistenza di incompatibilità tra l'attività di agente e rappresentante di commercio e la qualità di dipendente di cui all'art. 5 comma 3 sempre della Legge 204/85 attraverso la collaborazione di altri Enti della Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, banca dati Cato);
5. di provvedere d'ufficio alla verifica della insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (ex Si.Ce.Ant.);
6. di comunicare, in caso di riscontro di motivi ostativi all'esercizio dell'attività, via Pec o, ove questa non risulti iscritta, per raccomandata AR - per le imprese interessate - l'avvio del procedimento al fine di regolarizzare la propria posizione o in caso di esito negativo per la cessazione dal REA con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività, come previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 del D.M. 26.10.2011;
7. di avviare altresì, mediante comunicazione via Pec o, ove questa non risulti iscritta, per raccomandata AR – alle "persone fisiche" interessate iscritte nell'apposita sezione - l'avvio del procedimento di cancellazione dal REA nel caso in cui dagli accertamenti d'ufficio dovessero emergere elementi tali da comportare la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione in tale apposita sezione.
8. *di nominare, ai sensi dell'art. 5 della L.241/90, Responsabile del procedimento il Dott. Giacinto Capocchetta, al quale i soggetti coinvolti possono rivolgersi per presentare memorie scritte e documenti, richiedere ulteriori informazioni, prendere visione degli atti e chiedere di essere sentiti, presso la C.C.I.A.A. di Frosinone - Ufficio Registro delle Imprese - Viale Roma snc, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle 12.00. Per comunicazioni via pec è possibile scrivere all'indirizzo registro.impresefr@legalmail.camcom.it.*

Frosinone, 23 dicembre 2019

Parere tecnico e di legittimità
Il Dirigente dell'Area Anagrafica Certificativa
(Dott. Domenico Spagnoli)
Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

IL CONSERVATORE
(Avv. Pietro Viscusi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.